



# COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

## Settore N.4 - Polizia Municipale

Ordinanza n. 99 del 24/09/2025

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DITRANSITO VEICOLARE NELLA VIA AMENDOLA TRATTO COMPRESO TRA LA VIA TRIESTE E LA VIA ISONZO DAL 24/09/2025 SINO ALLA FINE DEI LAVORI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI URBANIZZAZIONE NELLA VIA AMENDOLA.

### *IL RESPONSABILE DEL SETTORE*

**Premesso che** con Prot. N° 31138 del 02/09/2025, è pervenuta da parte dell'Impresa Co. Ge.Mi Costruzioni Industriali S.r.l., al fine di consentire l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria;

**Dato atto** che la richiesta ha ad oggetto l'istituzione di un divieto di transito veicolare nella via Amendola, nel tratto compreso tra la via Trieste e la via Isonzo;

**Considerato** che si rende necessario istituire un divieto di circolazione veicolare nella via Amendola, nel tratto compreso tra la via Trieste e la via Isonzo,

**Visti:**

- gli art. 7, 21 e 37 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.gs. 30.4.1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
- l'art. 107 del D.L.gs 267/2000, recante il "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
- la disposizione sindacale di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa n. 83 del 31/12/2024;

**Ritenuto** di dover provvedere in merito

### **ORDINA**

Dal giorno 24/09/2025 sino al termine dei lavori, l'istituzione del divieto di transito veicolare nella via Amendola pressi civico n. 7, tratto compreso tra la via Trieste e la via Isonzo, al fine di consentire un'intervento di urbanizzazione primaria.

### **DISPONE**

che per motivi legati alla sicurezza delle persone **la Ditta provveda:**

- all'installazione della segnaletica secondo le modalità previste dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 recante "Regolamento di esecuzione e d'attuazione del nuovo Codice della strada";
- per il tramite del responsabile preposto per la sicurezza nel cantiere, all'utilizzo della segnaletica stradale recante LAVORI IN CORSO e di tutti gli altri accorgimenti necessari, sia diurni ed eventualmente notturni (lampade a intermittenza) atti a prevenire sinistri stradali ed ingorghi, assicurando il rispetto di quanto previsto in ordinanza, pena la sospensione immediata della presente;
- a far rimuovere dall'impresa la segnaletica al fine di ripristinare la disciplina della circolazione vigente;



- ad aver cura che, sino alla conclusione dei lavori, l'impresa, provveda costantemente a sorvegliare e mantenere la segnaletica; la stessa è direttamente responsabile di qualsiasi danno a terzi o all'Amministrazione Comunale per inadempimento della presente e delle norme vigenti in materia di cantieri stradali;

Per quanto non espressamente menzionato nella presente ordinanza, l'impresa esecutrice dovrà provvedere a porre in essere tutti gli accorgimenti contenuti nel decreto interministeriale 4 marzo 2013 relativo alla sicurezza della segnaletica nei cantieri di lavoro (G.U 67 del 20.03.2013).

La mancata adozione delle misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza stradale, l'omessa installazione della segnaletica stradale, l'omesso mantenimento di efficienza della segnaletica, anche in ore notturne ed in caso di scarsa visibilità, il mancato ripristino della piattaforma stradale a regola d'arte, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.L.gs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l' applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 868,00 sino ad un massimo di € 3.471,00, e la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Gli ufficiali e gli Agenti di Polizia Stradale e tutti i soggetti istituzionalmente preposti, di cui all'art.12 del D.L.gs. 30 aprile 1992 n.285, sono incaricati della vigilanza e dei controlli sul rispetto della presente ordinanza.

#### SI INFORMANO

Gli interessati che: il **Responsabile del procedimento** è la Dott.ssa Roberta Maxia

- Ai sensi dell'art. 3 co. 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990, contro la presente ordinanza è ammesso **ricorso**:
- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti leggi 6/12/1971 n. 1034;
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

Copia del presente provvedimento è notificata, per l'ottemperanza a:

- Impresa Co.Ge.Mi Costruzioni Industriali S.r.l.;

E trasmessa per conoscenza:

- al Sindaco Sede;
- alla Teknoservice Capoterra;
- albo pretorio sito istituzionale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
*Dott.ssa Roberta Maxia*